

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	204
PARERE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito. <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	204
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	205

Mercoledì 23 febbraio 2000. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 13,45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, comunica che con lettera in data 18 febbraio 2000 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Di Fonzo, in sostituzione del deputato Bruno Solaroli, entrato a far parte del Governo.

Rivolge quindi il benvenuto, a nome di tutta la Commissione, al deputato Di Fonzo e al senatore Castellani, presenti alla seduta.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato il 1°

febbraio 2000 e proseguito nelle sedute dell'8 e del 17 successivi.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, ricorda che il relatore ha depositato una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che è stata trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti né proposte alternative di parere.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem-Sin-Ulivo), *relatore*, illustra brevemente la propria proposta e ne raccomanda l'approvazione.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, che sarà pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo, e, dopo aver fatto riferimento ai nuovi possibili impegni della Commissione, avverte che la Commissione stessa sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Parere approvato dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

La Commissione condivide la finalità di superare alcune difficoltà emerse dalla prima applicazione della riforma e la necessità dell'aggiornamento della normativa alla luce del mutato sistema tributario complessivo.

Ritiene, tuttavia, di dover formulare alcune considerazioni di carattere generale.

Pur comprendendo le difficoltà dell'amministrazione finanziaria nella applicazione del cumulo giuridico nei confronti di tributi amministrati da diversi dipartimenti, la Commissione ritiene opportuno allo scopo di evitare penalizzazioni dei contribuenti, che il Governo valuti altre modalità per rendere effettivo tale cumulo su identiche fattispecie, anche se riguardanti tributi amministrati da diversi dipartimenti.

Ritiene anche opportuno che il Governo valuti se non sia possibile introdurre una distinzione fra le sanzioni applicabili al caso di omessa dichiarazione e quelle applicabili al caso della dichiarazione infedele, in coerenza con la normativa generale in oggetto.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1. È opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva portata della modi-

fica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che prevede la sanzione per omissioni a richieste da parte dell'amministrazione finanziaria, in particolare con riferimento alla estensione delle sanzioni stesse per richieste di comunicazioni «legittime», anche se non previste dalla legge. Il Governo è invitato a valutare una sua soppressione o riformulazione.

2. È necessario che sia reso inequivocabile che l'applicazione del cumulo giuridico per più violazioni commesse dal contribuente si applica anche per quelle commesse nello stesso periodo di imposta.

3. Con riferimento alle regolarizzazioni delle omissioni o irregolarità relative alle dichiarazioni presentate nel 1999 (articolo 2, comma 1, lettera *f*) dello schema di decreto), la Commissione pur condividendone i contenuti, invita il Governo a valutare l'opportunità del loro inserimento in altro provvedimento, considerata la natura temporanea della disposizione.

4. La Commissione suggerisce di rinviare la riscossione a titolo provvisorio delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 alla definitività della decisione o, in via subordinata, a prevedere la riscossione nei confronti del contribuente.

5. Ritiene opportuno che il Governo valuti se non sia possibile una riduzione della misura massima della sanzione applicabile alla omessa presentazione della dichiarazione periodica in materia di IVA (fissata in lire 4 milioni).

6. La Commissione sollecita il Governo ad introdurre la seguente modifica dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997: « Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. », considerata la sua organicità con la materia oggetto del presente de-

creto. La norma inoltre è stata già approvata in sede deliberante dalla Commissione Finanze del Senato con il parere favorevole del Governo.

7. In considerazione della recente riforma dell'imposizione nel settore degli spettacoli ed intrattenimenti attuata con il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 60, la Commissione ritiene necessario un intervento di adeguamento della disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 473 del 1997, che risulta ancora riferita a fattispecie delineate nel previgente regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, in gran parte superato a decorrere dal 1° gennaio 2000.